DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carvasse di suino nella Repubblica federale di Germania ai sensi del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(87/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 dispone che la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra secondo metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino; che l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima; che tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (5);

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre metodi di classificazione delle carcasse di suino ed ha fornito le informazioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei tre metodi di classificazione;

considerando che conviene precisare che nessuna modifica deve essere autorizzata né dell'apparecchio né del metodo di classificazione se non mediante nuova decisione della Commissione adottata in funzione dell'esperienza acquisita;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego dell'apparecchio denominato « Fat-O-Meater (FOM) ».

2. L'apparecchio è munito di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e di una distanza operativa compresa tra 5 e 105 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 62{,}567 - 0{,}6612x_1 - 0{,}8287x_2 + 0{,}0174x_3 + 0{,}2130x_4$$

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quarta vertebra lombare,

x_2 = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra 6 e 8 cm lateralmente alla fenditura della carcassa al livello tra la terza e la quart'ultima costola,

x_3 = coefficiente $\left[\frac{x_1 + x_2}{2}\right]^2$,

x_4 = spessore in mm del muscolo, misurato allo stesso tempo e nello stesso luogo di x_2.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

Articolo 2

1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego dell'apparecchio denominato « Schlachtkörperklassifizierungsgerät (SKG II) ».

2. L'apparecchio è munito di un misuratore elettropneumatico con una pressione massima di 3 bar, di una squadra elettromeccanica, nonché di un misuratore elettromeccanico per la misurazione del lardo mediante potenziometro. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un ordinatore.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{y} = 73{,}193 - 0{,}6683x_1 + 0{,}29555x_2 - 0{,}26037x_3 - 18{,}02302x_4 - 0{,}07303x_5$$

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975 pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986 pag. 39.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984 pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

laddove

$\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra nella carcassa,

x_1 = spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), misurato al livello della parte più stretta del muscolo lombare (M. glutaeus medius),

x_2 = larghezza in mm del prosciutto, misurata sulla parte più larga,

x_3 = larghezza in mm della taglia della mezzena, misurata sulla parte più stretta,

x_4 = coefficiente $\frac{x_2}{x_3}$,

x_5 = angolo del prosciutto in gradi, misurato contro la linea orizzontale.

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

Articolo 3

1. È autorizzato come metodo di classificazione delle carcasse di suino l'impiego del metodo denominato « Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP) ».

2. Il metodo comporta la misurazione del lardo e del muscolo visibile sulla fenditura della carcassa per mezzo delle seguenti misure :

S = spessore in mm del lardo (compresa la cotenna), nella parte più stretta che ricopre il muscolo lombare (M. glutaeus medius),

F = spessore in mm del muscolo lombare, corrispondente alla distanza più piccola tra la parte anteriore (craniale) del muscolo lombare e il bordo superiore (dorsale) del canale vertebrale.

3. Il tenore di carne magra della carcassa ($\hat{y}$) è calcolato secondo la seguente formula :

$$\hat{y} = 47{,}978 + 26{,}0429\frac{S}{F} + 4{,}5154\sqrt{F} - 2{,}5018 \lg S - 8{,}4212\sqrt{S}.$$

La formula è valida per le carcasse di peso tra 50 e 120 kg.

Articolo 4

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio o del metodo di stima.

Articolo 5

L'autorizzazione di tre mtodi di classificazione può essere revocata.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente